



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6488

Seduta del 13/06/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE A CONTRATTO NEL QUADRO DELLE NORME NAZIONALI CHE HANNO DISPOSTO CONTRIBUTI A RISTORO PER L'EMERGENZA COVID-19 – ESERCIZIO 2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Matteo Corradin

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il contenuto dell'art. 4 del DL 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i., che prevedeva per l'anno 2020:

- al comma 5 *"Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5- sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020";*
- al comma 5bis *"le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo a tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata";*

RILEVATO che l'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023") ha previsto per l'anno 2021 che: *"Le regioni e le province*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata";

RICHIAMATE, in quanto applicabili anche per l'anno 2021, le note inviate dalla Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute ai Direttori Generali della sanità delle Regioni:

- prot. 4429-26/02/2021-DGPR0GS-MDS-P, in merito alle Modalità di applicazione articolo 4, comma 5 bis del decreto legge n. 34/2020, sotto il profilo del termine "sospensione", in particolare chiarendo se la sospensione delle attività debba ricondursi tanto alle ordinanze regionali che hanno "direttamente" circoscritto le tipologie di prestazioni erogabili, quanto i provvedimenti che hanno "indirettamente" limitato l'attività delle strutture attraverso l'obbligo di adottare misure volte a contenere la diffusione del virus;
- prot. 6393-23/03/2021-DGPROGS-MDS-P, che fornisce ulteriori indicazioni in tema agli atti utili alla definizione del periodo di sospensione, tra cui la circolare n. 2619 del 29.02.2020 recante "Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19";

PRESO ATTO del richiamo, presente nell'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, di dare applicazione al riconoscimento dei ristori, "ferma restando la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale”;

RICHIAMATA la DGR n. XI/5123 del 02/08/2021 con la quale si prevedono, per l'anno 2020, le determinazioni circa il contributo a ristoro nei confronti delle strutture sanitarie private accreditate a contratto, ai sensi del DL n. 34/2020;

VISTA la nota prot. n. G1.2021.0052913 del 31/08/2021, con la quale è stato istituito un Gruppo di lavoro regionale, che ha elaborato le modalità applicative per dare coerente attuazione alla citata DGR n. XI/5123 del 02/08/2021;

VISTE le successive note prot. n. G1.2021.0059821 del 13/10/2021, prot. n. G1.2021.0061594 del 27/10/2021 e prot. n. G1.2021.0065670 del 25/11/2021, relative alle modalità di applicazione della DGR n. XI/5123/2021;

VISTA la DGR n. XI/5340 del 04/10/2021, ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'esercizio 2021 con particolare riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie territoriali”, e in particolare l'Allegato 3) - Procedimento per l'attuazione del comma 495 della legge 178 del 2020 “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

RILEVATO, in quanto applicabile anche per l'anno 2021, che nella nota prot. 4429-26/02/2021-DGPR0GS-MDS-P viene specificato che:

- in considerazione della ratio della norma in oggetto, si ritiene che l'impatto derivante dalla sospensione delle attività ordinarie, qualora in assenza di specifici provvedimenti regionali/provinciali, possa derivare anche solo dalle Linee di indirizzo emanate a livello nazionale, in considerazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il ristoro dei costi fissi fino al 90% del budget assegnato e sottoscritto costituisce un limite massimo, per cui alle strutture dovrà essere riconosciuta la sola percentuale del budget risultante dalla somma tra la produzione 2020 erogata (al netto dei controlli di appropriatezza) entro budget e i costi fissi sostenuti e rendicontati per il periodo di sospensione delle attività;
- una volta definito l'importo spettante alla struttura sulla base della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

produzione resa, rendicontata e verificata, nonché sulla base della rendicontazione dei soli costi fissi correlati al periodo di sospensione delle attività a ristoro dei quali potrà essere riconosciuto un contributo “una tantum” nei limiti e nelle modalità sopra descritti, le regioni e le province autonome potranno, operare i dovuti congruaggi rispetto agli acconti erogati;

STABILITO di prevedere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di ristori, con riferimento alle strutture sanitarie private accreditate e a contratto e per le linee di produzione non già ricomprese nella DGR XI/5340/2021 (prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile), che:

- rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum sull'esercizio 2021 le strutture sanitarie private accreditate e a contratto con scheda di budget, in considerazione degli effetti prodotti dall'applicazione nel corso del 2021 delle regole assunte a livello nazionale e regionale di prevenzione e controllo Covid correlate sul modello ordinario di gestione assistenziale, in funzione della tutela delle persone in carico e degli operatori;
- il contributo è concesso nell'ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 2021, calcolata tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario per ricovero e cura disposto dalle DGR n. XI/3518, n. XI/3915 e n. XI/4049/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di produzione assegnato e sottoscritto ed il cui riconoscimento è possibile fino al tetto massimo del 90% di tale budget;
- nel caso in cui non tutti i *setting* di produzione siano inferiori al 90% del budget è possibile procedere alla valutazione della quota di ristori sulle singole linee produttive; tuttavia in tale fattispecie la struttura sanitaria privata accreditata e a contratto deve obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al *setting* per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri *setting* assistenziali diversi;
- le strutture che hanno erogato prestazioni a favore dei pazienti Covid devono obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di prestazioni a pazienti affetti da COVID-19;

- il contributo è pari alla differenza tra il valore complessivo della produzione e quello corrispondente al totale dei costi fissi riferiti alla struttura sanitaria privata accreditata e a contratto, non coperti da altri contributi ordinari e straordinari per il periodo gennaio/dicembre 2021, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che non ricadono nelle fattispecie previste ai due punti precedenti;
- il contributo è previsto con esclusivo riferimento all'esercizio 2021;

RITENUTO di approvare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria da parte delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento del contributo previsto a titolo *una tantum* sull'esercizio 2021 dalla norma dell'art. 4 del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 e s.m.i., legato all'emergenza Covid ed erogato a ristoro dei soli costi fissi;

STABILITO di ritenere che il periodo rilevante ai fini della valutazione delle richieste di ristoro ai sensi dell'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte degli erogatori sanitari privati accreditati e a contratto, tenuto conto delle suddette linee di indirizzo e dei provvedimenti regionali assunti nel corso del 2021, decorre dal 1° gennaio 2021 a tutto il 31 dicembre 2021;

RITENUTO di istituire un Gruppo di lavoro regionale, che provveda all'elaborazione delle modalità applicative del presente provvedimento, e in particolare:

- dare coerente attuazione, in relazione ai contributi a ristoro 2021, alla maggiorazione tariffaria dei ricoveri per pazienti COVID positivi, previsto dal DL 34/2020, e definito con Decreto 12 agosto 2021, ad oggetto: "Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19", pubblicato in G.U. serie generale n. 276 del 19 novembre 2021;
- adeguare, eventualmente, la modulistica relativa allo "Schema per la presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178",
- integrare, eventualmente, la domanda di concessione di contributo con ulteriore documentazione (ad es. parere dell'organo di controllo, prospetti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di riconciliazione e calcolo, bilancio d'esercizio approvato, specifiche relazioni e note metodologiche, ecc.);

- definire le tempistiche di trasmissione delle domande di concessione di contributo;

RITENUTO che la documentazione predisposta dal Gruppo di lavoro regionale sia trasmessa a tutti i soggetti interessati con specifica nota della Direzione Generale Welfare;

DATO ATTO che il costo del personale è considerato, nell'allegato 1) un costo fisso, e che il personale in fase emergenziale ha subito una riallocazione dinamica, legata alla riduzione di alcune attività (anche a seguito delle sospensioni che sono uno dei presupposti alla base del riconoscimento dei ristori oggetto del presente atto) a favore dell'erogazione di altre, anche di setting assistenziali diversi;

RICHIAMATI gli atti regionali che a partire dal 2020 hanno avuto riflessi economici sulla macroarea ricovero e specialistica ambulatoriale:

- DGR XI/2906 del 08/03/2020 e DGR n. XI/2984 del 23/03/2020 che hanno previsto, in applicazione alle indicazioni del DL 18/2020, il coinvolgimento delle strutture private accreditate, anche se non a contratto, nelle attività di erogazione di ricovero e cura, previa sottoscrizione di specifici contratti di scopo;
- DGR XI/3681 del 15/10/2020 che ha previsto l'attivazione temporanea di posti di cure sub-acute e degenze di comunità per il periodo ottobre 2020 – maggio 2021 al fine di gestire i pazienti COVID positivi paucisintomatici o asintomatici, prevedendo che lo stanziamento complessivo (€ 28 mln di cui € 10 mln a valere per l'esercizio 2020) venga finanziato nell'ambito della macro-area dei ricoveri;
- DGR XI/3132 del 12/05/2020, DGR XI/3530 del 05/08/2020, DGR XI/3778 del 03/11/2020 e DGR XI/3954 del 30/11/2020 che hanno introdotto e regolamentato l'erogazione di prestazioni di laboratorio legate alla gestione dell'epidemia (tampone molecolare, test sierologico, tampone antigenico rapido) per i quali è stato previsto che la produzione trova copertura all'interno della macroarea di ricovero e specialistica ambulatoriale;

DATO ATTO che i criteri di definizione dei budget secondo quanto indicato dalla DGR XI/4773/2021 (prestazioni erogate a favore dei pazienti a prescindere dalla residenza per attività di ricovero, sub-acuti e ambulatoriale) fissa il valore su cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

calcolare la massima percentuale di ristori;

PRESO ATTO che il richiamo *“ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale”* prevede che la copertura economica dei ristori avvenga con le risorse del riparto del Fondo Sanitario Regionale.

DATO ATTO che il presente provvedimento prevede la spesa massima complessiva di Euro 65.000.000,00 assicurata dalle disponibilità del Fondo Sanitario 2021 accantonate nella GSA in sede di IV° CET 2021 alla voce “Altri accantonamenti” e impegnate nella contabilità finanziaria a favore della GSA al capitolo 8374 e in attesa di rimodulazione ai sensi dell'art. 1 – comma 21 della L.R. 43/2017;

STABILITO di demandare a successivi atti della DG Welfare l'attuazione operativa, e l'assegnazione alle ATS delle necessarie risorse;

STABILITO che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS;

VISTE altresì:

- la L.R. n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la L.R. di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in oggetto;
- la L.R. n. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;
- la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020 – 2022”;
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 26 “Bilancio di previsione 2020 – 2022” e s.m.i.;
- la DGR XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020” e s.m.i.;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di prevedere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di ristori, con riferimento alle strutture sanitarie private accreditate e a contratto e per le linee di produzione non già ricomprese nella DGR XI/5340/2021 (prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile), che:
 - rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum sull'esercizio 2021 le strutture sanitarie private accreditate e a contratto con scheda di budget, in considerazione degli effetti prodotti dall'applicazione nel corso del 2021 delle regole assunte a livello nazionale e regionale di prevenzione e controllo Covid correlate sul modello ordinario di gestione assistenziale, in funzione della tutela delle persone in carico e degli operatori;
 - il contributo è concesso nell'ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 2021, calcolata tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario per ricovero e cura disposto dalle DGR n. XI/3518, n. XI/3915 e n. XI/4049/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di produzione assegnato e sottoscritto ed il cui riconoscimento è possibile fino al tetto massimo del 90% di tale budget;
 - nel caso in cui non tutti i *setting* di produzione siano inferiori al 90% del budget è possibile procedere alla valutazione della quota di ristori sulle singole linee produttive; tuttavia in tale fattispecie la struttura sanitaria privata accreditata e a contratto deve obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al *setting* per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri *setting* assistenziali diversi;
 - le strutture che hanno erogato prestazioni a favore dei pazienti Covid devono obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al *setting* per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di prestazioni a pazienti affetti da COVID-19;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il contributo è pari alla differenza tra il valore complessivo della produzione e quello corrispondente al totale dei costi fissi riferiti alla struttura sanitaria privata accreditata e a contratto, non coperti da altri contributi ordinari e straordinari per il periodo gennaio/dicembre 2021, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che non ricadono nelle fattispecie previste ai due punti precedenti;
 - il contributo è previsto con esclusivo riferimento all'esercizio 2021;
2. di approvare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria da parte delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento del contributo previsto a titolo una tantum sull'esercizio 2021 dalla norma dell'art. 4 del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 e s.m.i., legato all'emergenza Covid ed erogato a ristoro dei soli costi fissi;
3. di prevedere l'istituzione di un Gruppo di lavoro regionale, presso la DG Welfare, che provveda all'elaborazione delle modalità applicative del presente provvedimento, e in particolare:
- dare coerente attuazione, in relazione ai contributi a ristoro 2021, alla maggiorazione tariffaria dei ricoveri per pazienti COVID positivi, previsto dal DL 34/2020, e definito con Decreto 12 agosto 2021, ad oggetto: "Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19", pubblicato in G.U. serie generale n. 276 del 19 novembre 2021;
 - adeguare, eventualmente, la modulistica relativa allo "Schema per la presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178",
 - integrare, eventualmente, la domanda di concessione di contributo con ulteriore documentazione (ad es. parere dell'organo di controllo, prospetti di riconciliazione e calcolo, bilancio d'esercizio approvato, specifiche relazioni e note metodologiche, ecc.);
 - definire le tempistiche di trasmissione delle domande di concessione di contributo;
4. di prevedere che la documentazione predisposta dal Gruppo di lavoro regionale, di cui al punto 3), sia trasmessa a tutti i soggetti interessati con specifica nota della Direzione Generale Welfare;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. di dare atto che il presente provvedimento prevede la spesa massima complessiva di Euro 65.000.000,00 assicurata dalle disponibilità del Fondo Sanitario 2021 accantonate nella GSA in sede di IV' CET 2021 alla voce "Altri accantonamenti" e impegnate nella contabilità finanziaria a favore della GSA al capitolo 8374 e in attesa di rimodulazione ai sensi dell'art. 1 – comma 21 della L.R. 43/2017;
6. di demandare a successivi atti della DG Welfare l'attuazione operativa, e l'assegnazione alle ATS delle necessarie risorse;
7. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge